

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 (Rv. 649555 - 01)

Concordato fallimentare - Omologazione - Conseguenze sull'azione revocatoria promossa dal curatore - Improseguibilità - Condizioni.

L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15012 del 08/06/2018 (Rv. 649555 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs_14_2019_art_163](#), [Dlgs_14_2019_art_056](#), [Dlgs_14_2019_art_166](#), [Cod_Proc_Civ_art_300](#)